



Cambiamento climatico: un problema di intreccio tra globale e locale. Spunti di riflessione dalla filiera agroalimentare quale modello virtuoso di circolarità e sostenibilità

*Maria Carlotta Rizzuto**

CLIMATE CHANGE: AN INTERTWINING PROBLEM BETWEEN GLOBAL AND LOCAL. FOOD FOR THOUGHT FROM THE AGRI-FOOD CHAIN AS A VIRTUOUS MODEL OF CIRCULARITY AND SUSTAINABILITY

ABSTRACT: Intensive production methods, the production and immeasurable consumption of meat, the use of fertilizers, the acidification of water, food waste, represent potentially suitable agents for determining the alarming climate change to which our planet is subjected. To this end, the regulations of recent years affect the rules of the agri-food chain, so as to offer an integral model of sustainability and circularity that can, to some extent, slow down climate change. There is a tendency towards a model capable of curbing the consequences of thinking about the present without looking to the future, of living without the conscious certainty that what is produced, thanks to and in the environment, returns to the latter, albeit, perhaps, in a different form.

KEYWORDS: Climate changes; Sustainable Development; agricultural enterprise; local productions; circular economy

ABSTRACT: I metodi produttivi intensivi, la produzione e la consumazione smisurata di carne, l'utilizzazione di fertilizzanti, l'acidificazione delle acque, lo spreco alimentare, rappresentano agenti potenzialmente idonei a determinare quell'allarmante cambiamento climatico, cui è sottoposto il nostro pianeta. A tal fine, le normative degli ultimi anni incidono sulle regole della filiera agroalimentare, sì da offrire un modello integrale di sostenibilità e circolarità che possa, in qualche misura, rallentare il *climate change*. Si tende ad un modello atto ad arginare le conseguenze del pensare al presente senza sguardo al futuro, del vivere senza la consapevole certezza che ciò che è prodotto, grazie all'ambiente e nell'ambiente, a quest'ultimo ritorna, seppure, forse, sotto forma diversa.

PAROLE CHIAVE: Cambiamenti climatici; sviluppo sostenibile; impresa agroalimentare; produzioni locali; economia circolare

* Ricercatore, Università Magna Graecia di Catanzaro. Email: mc.rizzuto@unicz.it. Il contributo è stato selezionato nell'ambito della call "Climate change: una prova 'estrema' per l'etica e per il diritto" ed è sottoposto a referaggio anonimo.





SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La “fluida realtà giuridica” dello sviluppo: neutralità climatica nelle normative internazionali ed europee – 3. L’indissolubile simbiosi tra agricoltura e ambiente “nel” e “per” il cambiamento climatico – 4. La sostenibilità ambientale tra le maglie della filiera agroalimentare – 5. Il cambiamento climatico nell’intraccio tra globale e locale – 6. Conclusioni.

1. Premessa

L’uomo, sin dalla sua comparsa sulla terra, ha sempre avuto con la Natura un rapporto di amore-odio. Essa è forza creatrice, ma anche potenza distruttrice, alternativamente madre premurosa o perfida matrigna, ma nel contemperare le forze, entrambe avevano creato un accettabile equilibrio.

Con l’insorgere del cosiddetto progresso, l’essere umano ha cercato, sempre più, di plasmare l’*habitat* e di adattarlo alle proprie esigenze, sconvolgendo i ritmi naturali, raziando, sovente in maniera inconsulta, foreste e paesaggi naturali, inquinando, in virtù del presunto “avanzamento tecnologico”, mari, fiumi e etere.

La Natura non rimane inerte di fronte alla sua profanazione, ma fa sentire il suo grido di dolore, manifestando la propria ribellione, provocando fenomeni estremi. Tornadi di forte intensità, maremoti, alluvioni, frane, inondazioni, siccità, dissesto idrogeologico, diffusione di malattie, crisi dei sistemi agricoli, crisi idrica e estinzione di specie animali e vegetali: alcune delle conseguenze dell’uso indiscriminato delle sostanze nocive.

Le tempeste di sabbia creano uno scenario biblico di mulinelli di polveri, capaci di spostarsi di parecchi chilometri dal luogo d’origine; le risorse idriche, già limitate in alcune zone della terra, continuano a diminuire; la siccità favorisce la desertificazione e le alluvioni devastano i territori; milioni di esseri viventi rischiano l’estinzione, con conseguenti danni inestimabili per l’equilibrio dell’intero ecosistema. Alla sopra descritta “evoluzione” della realtà sociale, è conseguito un obbligatorio adeguamento di quella giuridica¹.

¹ Il diritto, immanente laddove si sia in presenza di una società, non può essere qualificato come statico, ma cambia col trasformarsi della società. La stretta correlazione del diritto con il fenomeno sociale ha, da sempre, garantito l’adeguamento delle regole giuridiche al modificarsi della società e viceversa. Il diritto non è soltanto condizionato dai rapporti economico-sociali, ma è, a sua volta, fattore condizionante la più complessa realtà della quale è parte integrante [P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2022, 3]. Ogni comunità esige la presenza del diritto, al fine di disciplinare i rapporti umani, di vivere placidamente, di garantire una civile convivenza. È l’antica affermazione *ubi societas ibi ius*, la quale racchiude l’intrinseca concatenazione dell’ordinamento giuridico con la realtà sociale. Il diritto non è l’insieme di concetti astratti, ma trae la sua linfa vitale, esprime, regola e si plasma alla società. “Io entro in un caffè a Parigi e siedo a un tavolino. Viene il cameriere e io pronuncio un frammento di una frase francese. Dico: «Una demi, Munich, à pression, s’il vous plaît». Il cameriere porta la birra e io la bevo. Lascio del denaro sul tavolo e me ne vado”. La intrinseca commistione tra diritto e realtà sociale emerge dalle parole con cui JOHN R. SEARLE, in *La costruzione della realtà sociale (The Construction of Social Reality)*, 1996, 9, spiega la scena sopra descritta. Secondo l’A., un fatto naturale che, apparentemente, potrebbe risultare semplice è, in realtà, molto più complesso di quanto possa sembrare a prima vista, poiché «Il cameriere non è effettivamente il proprietario della birra che mi ha portato, ma è assunto dal ristorante, al quale la birra appartiene. Al ristorante viene richiesto di registrare una lista dei prezzi di tutte le bevande e, anche se non vedrò mai quella lista, si esige da me di pagare soltanto il prezzo registrato. Il proprietario del ristorante è autorizzato a esercitare dal governo francese. Come tale, è soggetto a un migliaio di norme e regolamenti di cui





Nel corso dell'ultimo trentennio, il panorama normativo e giurisprudenziale è stato, infatti, pervaso dall'ingresso di nuovi concetti²; si pensi, in via esemplificativa, a quello di sostenibilità, nella sua acquisita dimensione multifunzionale³, di resilienza, di transizione, i quali, in un modo o in un altro, hanno finito con il mettere in discussione e richiedere una interpretazione evolutiva delle categorie giuridiche tradizionali⁴.

La consapevolezza della scarsità delle risorse esistenti e la necessità di proteggere la generazione futura, oltre quella attuale⁵, ha suggerito la ricerca di modelli di produzioni differenti, i quali possano, al contempo, garantire la produzione ed essere maggiormente rispettosi del "ciclo vitale" del pianeta.

non so nulla. Io ho diritto di essere qui, in primo luogo, perché sono un cittadino degli Stati Uniti, in possesso di un passaporto valido e perché sono entrato legalmente in Francia».

² A tal riguardo è esemplificativa la vicenda sui beni comuni ed, in particolare, e dell'attribuzione alla Commissione Rodotà del compito di redigere uno disegno di legge delega per la riforma delle norme del Codice Civile sui beni pubblici, il quale possa superare la dicotomia proprietà privata – proprietà pubblica alla luce dell'emersione di valori ed interessi, sottesi alla tutela di beni che si pongono non più nella sola prospettiva patrimoniale – proprietaria, ma, anche e, soprattutto, in una prospettiva personale-collettivistica. Sul concetto giuridico di "beni comuni", A. DANI, *Il concetto di "beni comuni" tra passato e presente*, in *Historia et ius-rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 6/2014 secondo il quale il concetto di beni comuni «è incerto, fluido, sfuggente, polisemico: quasi un concetto in cerca di identità, anche se sottostà ad esso un'istanza semplice di giustizia distributiva: l'esistenza di una specie di beni fondamentali che devono rimanere condivisi e che nessuno si può accaparrare per interesse personale». La nozione di beni comuni è – secondo quanto affermato da un altro Autore – ambigua e non di rado viene incrociata con nozioni provenienti dall'area giusromanistica, impiegate in maniera del tutto improvvida: quella ad esempio di *res communes omnium*, come se quest'ultima sia un sinonimo di bene comune (M. FIORENTINI, *Note a margine della tavola rotonda su "Beni Comuni e Gestione dei Servizi Tra pubblico e privato"*, in openstarts.units.it, consultato il 23 marzo 2021). Ed ancora, in dottrina si vedano C. AMATO, *I beni comuni nell'esperienza giuridica*, Roma, 2014, 94; T. BONETTI, *I beni comuni nell'ordinamento giuridico italiano tra "mito" e "realtà"*, in *Rivista di arti e diritto online*, 1/2013; A. DI PORTO, *Res in usu pubblico e "beni comuni". Il nodo della tutela*, Torino, 2013, 43 ss.; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011, 51; G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, 1968, 1243 ss.

³ Al riguardo, S. CARMIGNANI, *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 1/2016, 1 ss.

⁴ Si vedano E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, Milano, 1990, 318 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, 573 ss, secondo il quale «significa costante adeguamento e congruenza dell'atto storicamente compiuto alla realtà del momento della sua attuazione, della sua esecuzione». Ed ancora, V. DONATO, *La dottrina e la giurisprudenza italiana in tema di interpretazione evolutiva dei contratti*, in *Rassegna diritto civile*, 1985, 665 che sottolinea come sia di particolare importanza «la posizione "attuale" in cui versa la concreta relazione tra le situazioni giuridiche soggettive in ogni suo rilevante profilo».

⁵ In tal senso, M. P. POTO, *La tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 3/2022, 1057 ss.; A. LAURO, *Dalla tutela ambientale in Costituzione alla responsabilità politica (anche) verso le future generazioni? Detti e non-detti di un principio di origine giurisprudenziale*, in *BioLaw Journal*, 2/2022, 115; M. A. GLIATTA, *Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale*, in Costituzionalismo.it, 3/2021, 102; S. BALDIN, P. VIOLA, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3/2021, 597; M. LA MANNA, *Cambiamento climatico e diritti umani delle generazioni presenti e future: Greta Thunberg (e altri) dinanzi al Comitato sui diritti del fanciullo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1/2020, 217; A. SCIAUDONE, *Presentazione Prima Sessione (La nuova Pac: considerazioni generali) e Seconda Sessione (Pac e finanziamenti in agricoltura)*, in *Rivista diritto agrario*, 1/2020, 18; A. D'ALOIA, *Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione*, in *BioLaw Journal*, 2/ 2019, 645. Interessante sul ricambio generazionale in agricoltura P. HEGYES, *Legal Responses to the Challenges*





2. La “fluida realtà giuridica”⁶ dello sviluppo: neutralità climatica nelle normative internazionali ed europee

Discorrere di progresso tecnologico, come fonte di involuzione, potrebbe apparire alla stragrande maggioranza una affermazione, in un certo senso, “blasfema”, non fosse altro che per l’intrinseco significato comunemente assegnato a siffatto termine: «andare avanti, avanzare»⁷.

Facing the Young Agricultural Generation, in *Journal of Agricultural and Environmental Law*, 33/2022, il quale afferma «The promotion of generational change in the agricultural sector, together with predictable regulation of farm transfers and the widest possible support for young farmers, is undoubtedly a necessary and welcome objective. In my view, however, maintaining the quantity and quality of agricultural production is a constantly growing challenge. It is essential that legislators at different levels keep up to date with these challenges and create a regulatory environment that is flexible and responsive, such that farmers can more effectively tackle various challenges. What challenges should we think about? A few major examples include: rainfall shortages/drought; labor shortages; limited availability of land; deterioration of land quality; complex and ever-changing and tightening regulatory environment; vulnerability of supply chains; limited marketing opportunities; implementation of the land-to-table concept; increasing consumer expectations».

⁶ Il concetto di società liquida è stato introdotto dal sociologo Zygmunt Bauman [Z. BAUMAN, *Liquid modernity*, Cambridge (UK) 2000 (trad. it. di S. MINUCCI, *Modernità liquida*, Roma-Bari 2002)] per descrivere una società caratterizzata dalla mancanza di strutture sociali e culturali stabili e durature, dove le persone sono costantemente in movimento e le relazioni tra individui sono instabili e incerte. Secondo Bauman, la società liquida è caratterizzata da una crescente mobilità sociale e geografica, che rende difficile la creazione di legami duraturi e la formazione di comunità stabili. In tale tipo di società, le relazioni tra individui sono basate sulla flessibilità e sulla scelta individuale, piuttosto che su legami di lunga durata come la famiglia, la comunità o la nazione. Tale concetto è stato associato anche all’idea di precarietà, poiché le persone in queste società sono spesso in condizioni di incertezza riguardo al proprio lavoro, alla sicurezza economica e alla propria identità sociale. Tuttavia, Bauman ha anche sottolineato che la società liquida può offrire opportunità di libertà e di creatività, poiché la mancanza di strutture rigide può permettere ai singoli di esplorare e sperimentare diverse identità e modi di vita. In tale direzione, è un concetto complesso e discusso in ambito sociologico, che descrive un’epoca caratterizzata dall’incertezza, dalla precarietà e dalla flessibilità delle relazioni sociali e culturali.

⁷ L’enciclopedia Treccani riporta la seguente definizione di progresso s. m. [dal lat. *progressus* -us, der. di *progrēdi* «andare avanti, avanzare»; il sigdella parola nel suo uso assol. è derivato da quello che i termini corrispondenti in francese e in inglese hanno acquistato nel sec. 18°]. – 1. a. In senso generico, processo, avanzamento di un qualsiasi fenomeno: il p. della storia; riferito al tempo, è di uso letter.: il p. degli anni (Leopardi), l’avanzare degli anni, dell’età; abbastanza com. invece la locuz. in p. di tempo, con l’andar del tempo. Ant., modo di procedere, di comportarsi: Non venni come donna qui, né voglio Che sian di donna ora i p. miei (Ariosto); e in senso anche più concr.: Di lor si ride Angelica proterva, Che non è vista, e i lor p. osserva (Ariosto), i loro movimenti, i loro passi. b. L’andare verso una meta, verso il compimento di un’opera: il p. d’un lavoro; il p. degli scavi. In altri casi, ha senso più vicino a sviluppo e contiene l’idea dell’aumento, della diffusione, del rafforzamento e sim.: i p. di un’idea, di un’opinione, ma anche i p. del male, d’una malattia, d’un contagio, di un’infezione. 2. Più comunem., s’intende per progresso un avanzamento verso gradi o stadî superiori, con implicito quindi il concetto del perfezionamento, dell’evoluzione, di una trasformazione graduale e continua dal bene al meglio, sia in un ambito limitato sia in un senso più ampio e totale: il p. della civiltà, della scienza, degli studî, della fisica, della chimica, della medicina, della meccanica ecc. Sempre al plur. nella locuz. fare progressi, migliorare, progredire, far profitto, evolversi e sim. (al sing. solo in determinate formule, come ha fatto qualche p., non fa nessun p., e sim.); fare progressi nello studio, in un’arte (ma anche nell’apprendimento di norme di vita, nei rapporti sociali, ecc.). 3. Usato assol., il p., lo sviluppo verso forme di vita più elevate e più complesse, perseguito attraverso l’avanzamento della cultura, delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, dell’organizzazione sociale, il raggiungimento delle libertà politiche e del benessere economico, al fine di procurare all’umanità un miglioramento generale del tenore di vita, e un grado maggiore di liberazione dai disagi (questo sigè derivato dall’idea propriam. illuministica





Eppure, il fermento normativo degli ultimi anni⁸ non potrebbe che indurre una riflessione sulle ragioni sottese a regolamentazioni che, sia sul piano internazionale sia su quello europeo, sembrerebbero orientate, in qualche misura, a porre ammenda proprio alle conseguenze di siffatto progresso.

In particolare, sin dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, tenuta a Rio de Janeiro nel 1992⁹, ci si è posti l'obiettivo di accostare al sostantivo sviluppo l'attributo qualificativo sostenibile, quasi come se quest'ultimo potesse porre un freno o, comunque, fungere da garante di un progresso maggiormente controllato e, in qualche modo, equilibrato.

È nell'ambito della citata Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo che si è giunti, tra l'altro, alla creazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), le quali, ancora oggi, rappresentano due dei principali strumenti internazionali, volti alla protezione dell'ambiente a livello globale.

La *United Nations Framework Convention on Climate Change*, se, per come stipulata inizialmente, non imponeva alle singole nazioni il rispetto di alcun limite obbligatorio per le emissioni di gas serra, sì da

di «progresso» come impegno a servirsi della ragione al fine di migliorare la vita singola e associata dell'uomo): oggi sappiamo che la Legge della Vita è il Progresso: p. per l'individuo, p. per l'Umanità (Mazzini).

⁸ Interessante al riguardo, J. SAURER, *Klimaanpassung im Mehr-Ebenen-System des Rechts*, in *NuR*, 44/2022, 513 secondo il quale «*Im Zentrum der Rechtsentwicklung im Klimaschutzrecht steht aktuell die Mitigation, also die Verringerung der Treibhausgasemissionen zur Stabilisierung der Erdatmosphäre. Es wird aber immer deutlicher, dass auch die Adaptation, d.h. die Anpassung an die Folgen der anthropogenen Erderwärmung eine dauerhafte Aufgabe des Rechts ist*».

⁹ La Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, tenuta a Rio de Janeiro nel 1992 ha rappresentato un momento di svolta nella storia dello sviluppo sostenibile, poiché ha portato alla creazione di importanti strumenti internazionali per la protezione dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone. La Conferenza di Rio ha prodotto due documenti fondamentali: la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo e l'Agenda 21, un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile. La Dichiarazione di Rio ha stabilito i principi fondamentali per lo sviluppo sostenibile, tra cui la responsabilità comune ma differenziata, il principio di precauzione e il principio di partecipazione pubblica. L'Agenda 21 ha fornito un quadro per l'azione su scala globale, nazionale e locale per lo sviluppo sostenibile, attraverso l'identificazione di aree tematiche chiave, come la povertà, la salute, l'educazione, l'ambiente e l'economia. In dottrina, sullo sviluppo sostenibile, si vedano *ex multis* F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, in *Le Regioni*, 1/2022, 15-45; *Id.*, *Lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2010; M. SILVESTRI, *Sviluppo sostenibile: un problema di definizione*, in *Gentes*, 2/2015, 215 ss.; S. SALARDI, *Sustainable development: Definitions and Models of legal regulation*, in *Some legal-theoretical outlines on the role of law*, in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 1/2011; M. ALLENA, F. FRACCHIA, *Globalizzazione, ambiente e sviluppo sostenibile, a livello globale, prospettive europee ed italiane*, in *Riv. It. di Dir. Pubbl. Com.*, 3-4/2011, 781 – 799; F. FRANCONI, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in *Working Group on Environmental Law*, «Sustainable Development and International Law», EU Working Paper Law, 28/2007, 7 ss.; F. FRANCONI, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in P. FOIS (a cura di) *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Napoli, 2007, 41; R. FERRARA, *I principi comunitari della tutela dell'ambiente*, in R. FERRARA (a cura di) *La tutela dell'ambiente*, Torino, 2006, 6; L. DAVICO, *Sviluppo sostenibile*, Roma, 2004, 20 ss.; M. C. CICIRIELLO, *Dal principio del patrimonio comune al concetto di sviluppo sostenibile*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1996, 225; G. ROBASTO, *Un po' di chiarezza sullo sviluppo «sostenibile»*, in *Ambiente*, 11/1995, 37 ss.; E. DOWDESWELL, *Sustainable Development: The Contribution of International Law*, in W. LANG (ed.), *Sustainable Development and International Law*, London-Dordrecht-Boston, 1995, 3 ss.; F. BRUNO, M. BENOZZO, *Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio*, in G. ALPA (a cura di), *Collana temi di diritto privato*, 2003; L. CAMPIGLIO, L. PINESCHI, D. SINISCALCO, T. TREVES (eds.), *The Environment After Rio: International Law and Economics*, London, 1994; T. TREVES, *Il diritto dell'ambiente a Rio e dopo Rio*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1993, 577 ss.





essere, sotto questo profilo, legalmente non vincolante, per altro verso, però, ha previsto la possibilità, per le parti firmatarie, di adottare dei protocolli successivi, nei quali indicare i limiti obbligatori di emissioni; tra questi il principale fu il protocollo di Kyoto adottato nel 1997, il quale ha rappresentato un punto di partenza per gli sforzi globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, proseguiti, successivamente, con l'Accordo di Parigi del 2015¹⁰.

Quest'ultimo enfatizza gli obiettivi climatici da raggiungere, là dove, nel suo art. 4, statuisce che «le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, prefiggendosi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione e sono incoraggiate ad assumere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali».

Nella medesima direzione, si pongono sia il Regolamento (UE) n. 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 sia il Regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021¹¹ così come tutta una serie di azione indirizzate direttamente o indirettamente a raggiungere la neutralità climatica¹².

¹⁰ L'Accordo di Parigi è un accordo globale sul cambiamento climatico che è stato adottato durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2015 (COP21) a Parigi. L'obiettivo principale dell'accordo, come statuito nell'art. 2, è di limitare l'aumento della temperatura media globale al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C. rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici. Ed ancora tra gli obiettivi indicati vi è l'aumento della capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e la promozione della resilienza climatica e dello sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare; nonché rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima. Tale accordo richiede agli Stati membri di presentare contributi determinati a livello nazionale (NDC) che descrivono le azioni che intendono intraprendere per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ad essi. Questi obiettivi dovrebbero essere riveduti e aggiornati ogni 5 anni, con l'obiettivo di aumentare l'ambizione delle azioni di mitigazione e adattamento. L'Accordo di Parigi è stato firmato da 195 paesi e ratificato da 191. In dottrina, si vedano T. SCOVAZZI, *Dal protocollo di Kyoto all'accordo di Parigi*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1/2021, 163 ss.; V. POPOVSKI (ed.), *The Implementation of the Paris Agreement on Climate Change*, London, 2020; L. ARISTEI, *L'Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina*, in *Rivista quadrimestrale Diritto dell'Ambiente*, 3/2017, 73-9.

¹¹ In tal senso anche la comunicazione COM (24.2.2021), «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», presentata dalla Commissione europea, la quale stabilisce una nuova strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di proteggere i cittadini europei e l'economia dalle conseguenze negative del cambiamento climatico. La strategia mira a garantire che l'UE sia resiliente alle sfide climatiche future, attraverso l'adozione di misure concrete in diversi settori, come la pianificazione territoriale, la gestione delle risorse idriche, l'agricoltura e la silvicoltura.

¹² Tra queste ricordiamo in materia di energia la Comunicazione COM (30.11.2016) «Energia pulita per tutti gli europei». Il pacchetto è costituito da otto proposte legislative riguardanti la *governance* (*governance* dell'Unione dell'energia – Regolamento (UE) n. 2018/1999, l'assetto del mercato dell'energia (Direttiva (UE) 2019/944 relativa all'energia elettrica, regolamento (UE) n. 2019/943 sull'energia elettrica e regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi), l'efficienza energetica (direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica, Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia), l'energia rinnovabile (Direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili) e le norme per i regolatori, vale a dire l'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Regolamento (UE) n. 2019/942 che istituisce l'ACER). Il 14 luglio e il 15 dicembre 2021 la Commissione ha pubblicato il pacchetto "Pronti per il 55%", con l'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di rendere l'UE neutra in termini di emissioni di carbonio





Con particolare riferimento al primo, abrogando il precedente Regolamento (UE) n. 1293/2013, istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), avente l'obiettivo di contribuire alla transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio e resiliente al cambiamento climatico, fornendo finanziamenti per progetti innovativi in diversi settori, tra cui l'energia pulita, la mobilità sostenibile, l'uso efficiente delle risorse, la conservazione della natura e la gestione delle acque.

Per quanto concerne il secondo, quest'ultimo, modificando i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999, si inserisce nel più ampio contesto normativo, indirizzato a dare attuazione al *Green Deal* europeo, istituendo il quadro per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e ("Legge europea sul clima"). Il regolamento mira a dare attuazione all'Accordo di Parigi e stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'UE e gli Stati membri nonché misure, per promuovere l'efficienza energetica, le fonti di energia rinnovabile e la mobilità sostenibile; inoltre, prevede l'istituzione di un Fondo per sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e promuovere la giustizia sociale ed economica nei territori interessati dalla transizione¹³.

A tal fine, secondo quanto espressamente statuito dall'art. 5, un ruolo di guida, direzione e orientamento, spetta alla Commissione, la quale deve decidere la strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi¹⁴; a loro volta, gli Stati sono liberi di scegliere le

entro il 2050. Questo ampio pacchetto consiste in una revisione di tutti gli atti esistenti dell'UE in materia di clima ed energia, tra cui la direttiva sulle energie rinnovabili (COM (2021)0557), la direttiva sull'efficienza energetica (COM (2021)0558), la direttiva sulla tassazione dell'energia (COM (2021)0563), la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM (2021)802), la direttiva sul gas (COM (2021)803) e il regolamento sul gas (COM(2021) 804). Esso comprende anche nuove proposte, quali il regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (COM (2021) 0559), l'iniziativa ReFuelEU nel settore dell'aviazione (COM (2021) 0561) e l'iniziativa FuelEU nel settore marittimo (COM (2021) 0562). Il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU (COM/2022/0230) in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato globale dell'energia causate dall'invasione russa dell'Ucraina. Il piano mira a porre fine alla dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e a compiere ulteriori progressi nell'affrontare la crisi climatica.

In dottrina, si vedano S. CARMIGNANI, *Politica energetica europea e impresa agricola*, in *Osservatorio Diritto civile commerciale*, 2/2019, 267 ss.; L. PAOLONI, *Cambiamento climatico e modelli di filiere agro-energetiche: l'esperienza delle Regioni del Canada occidentale*, in *Agricoltura Istituzioni Mercato*, 2-3/2012, 113 ss.; EAD, *L'impresa agricola nella transazione verso le energie rinnovabili*, *ivi*, 1/2011, 25 ss.; FERRUCCI, *Produzione di energia da fonti biologiche rinnovabili (il quadro normativo)*, in *Rivista diritto agrario*, 2/2007, 246.

¹³ La legge stabilisce l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Inoltre, la legge prevede la creazione di un Fondo per la transizione giusta, che fornirà sostegno finanziario per aiutare le comunità e le regioni che sono più colpite dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. La legge impone anche agli Stati membri dell'UE di sviluppare piani nazionali per l'energia e il clima, che descrivano le loro strategie per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima. Inoltre, la legge promuove l'efficienza energetica, le fonti di energia rinnovabile e la mobilità sostenibile attraverso diverse misure e strumenti, tra cui incentivi fiscali e finanziari, la promozione dell'innovazione tecnologica e la creazione di un mercato dell'energia più integrato.

¹⁴ Secondo quanto affermato dall'art. 5, par. 2, Reg. (UE) n. 2021/1119, «La Commissione adotta una strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi e la riesamina periodicamente nel contesto del riesame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento». Continua al par. 3, «Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri garantiscono inoltre che le politiche in materia di adattamento nell'Unione e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito socioeconomico e





misure che ritengano più adatte, ma sempre entro la cornice della strategia stabilita a livello sovranazionale¹⁵ e con i limiti delle valutazioni tecnico-scientifiche su cui basarsi¹⁶.

In tale direzione, l'Europa sta ponendo in essere una serie di politiche e iniziative, volte a realizzare una transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sostenibile, la cui massima espressione si rinviene nel *Green Deal* europeo¹⁷. Ed invero, quest'ultimo, nonostante sia preso in considerazione per le singole misure, in esso inserite, l'obiettivo principale è proprio quello di raggiungere la

ambientale, se del caso, nonché nell'azione esterna dell'Unione. Essi si concentrano, nello specifico, sulle popolazioni e sui settori più vulnerabili e più colpiti e individuano le carenze a tale riguardo mediante consultazione della società civile».

¹⁵ A tal fine, infatti, l'art. 6, Reg. (UE) 2021/1119, prevede che «la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni cinque anni valuta: a) i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento; b) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell'adattamento di cui all'articolo 5 del presente regolamento [...] Se sulla base delle valutazioni, la Commissione rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o non sono coerenti nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5, oppure che i progressi compiuti verso tale obiettivo relativo alla neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 5 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati». Alla stessa stregua secondo quanto affermato dall'art. 7 «Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta: a) la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) n. 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento; b) la coerenza delle pertinenti misure nazionali nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5, tenendo conto delle strategie di adattamento nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 4».

¹⁶ Art. 5, par. 4, Reg. (UE) 2021/1119, «gli Stati membri adottano e attuano strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili».

¹⁷ Il Green deal consiste in un piano d'azione dell'Unione Europea (UE) per diventare il primo continente al mondo ad essere climaticamente neutro entro il 2050; è stato presentato dalla Commissione Europea nel dicembre 2019 e si prefigge di trasformare l'UE in un'economia a basse emissioni di carbonio, promuovendo la sostenibilità ambientale, la competitività economica e l'inclusione sociale. Il Green Deal mira a raggiungere questo obiettivo attraverso un ampio pacchetto di misure, tra cui: il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, riducendo i consumi energetici e le emissioni di gas serra; l'investimento in tecnologie a basse emissioni di carbonio, come le energie rinnovabili, l'idrogeno verde, la cattura e lo stoccaggio di carbonio e la mobilità elettrica; la riduzione delle emissioni di gas serra nei settori ad alta intensità energetica, come l'industria e il trasporto; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi naturali. Il Green Deal prevede inoltre l'adozione di un nuovo Piano d'azione per l'economia circolare, che mira a ridurre gli sprechi e a promuovere la riutilizzazione e il riciclo dei materiali.

In dottrina, si vedano C. PETTERUTI, *Il ruolo del Terzo Settore nella tutela dell'ambiente e nella transizione energetica. Esperienze europee a confronto*, in *Società e diritti*, 15/2023, 128 ss.; M. BROCCA, *Nuove interazioni tra "Città" e "Ambiente": i boschi urbani*, *ivi*, 210 ss.; G. SABATO, *Tempo e ambiente: un ponte tra passato e presente*, in federalismi.it, 6/2023, 173 ss.; S. CAVALIERE, *Il "Green Deal" e il tempo delle crisi*, in *Rivista Trimestrale Diritto dell'Economia*, 4/2022, 526 ss.; E. CHITI, *Oltre la disciplina dei mercati: la sostenibilità degli ecosistemi e la sua rilevanza nel "Green Deal" europeo*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2/2022, 468 ss.; L. RUSSO, *Il (mutevole) rapporto tra le esigenze di sicurezza alimentare e la politica agricola comune*, in *Diritto agroalimentare*, 3/2022, 609 ss.





neutralità climatica nell'Unione europea entro il 2050, sì che, per il raggiungimento di tale fine, prevede una serie di obiettivi e misure in vari settori, tra cui energia, trasporti, agricoltura ed edifici¹⁸.

Ne emerge un complesso e variegato quadro normativo, il quale tenta di porre in essere un insieme di azioni, volte a calmierare l'impatto negativo che il "soddisfare gli appetiti di oggi senza pensare a quelli di domani"¹⁹ ha cagionato agli equilibri ecosistemici.

3. L'indissolubile simbiosi tra agricoltura e ambiente "nel" e "per" il cambiamento climatico

L'idea di imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta²⁰ si è inserita, dapprima gradualmente e, poi, in modo sempre più preponderante, tra le maglie di innumerevoli disposizioni, precettive e non, le quali hanno rimaneggiato e ampliato il concetto di sostenibilità, sino al punto da condurre ad una rimeditazione di ogni singolo aspetto degli odierni sistemi produttivi²¹.

Si è assistito all'emersione di termini di nuovo conio, ai quali è corrisposta la successiva, contemporanea emanazione, di una pluralità di atti,²² volti a salvaguardare o perseguire diversi e precipui obiettivi:

¹⁸ Alcune delle principali iniziative del Green Deal europeo includono: la legge sul clima europea, che stabilisce il quadro per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e include un obiettivo vincolante di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990; il piano di azione per l'economia circolare, che mira a ridurre l'uso di risorse e a promuovere il riciclo e la riparazione dei prodotti; il piano sull'energia pulita, che promuove l'uso di fonti energetiche rinnovabili, come l'energia solare e l'energia eolica; il pacchetto sulla mobilità sostenibile, che mira a promuovere l'uso di veicoli elettrici e a ridurre le emissioni dei trasporti; il piano di azione per la biodiversità, che si concentra sulla protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

¹⁹ Si veda G. ZAGREBELSKY, *Nel nome dei figli: se il diritto ha il dovere di pensare al futuro*, in *La Repubblica*, 2 dicembre 2011, evidenzia che «per soddisfare appetiti di oggi, non si è fatto caso alle necessità di domani. Ogni generazione s'è comportata come se fosse l'ultima, trattando le risorse di cui disponeva come sue proprietà esclusive, di cui usare e abusare [...] Ogni generazione compariva sulla scena della storia in un ambiente naturale e umano che, se pure non era stato migliorato dai padri, certamente non ne era stato compromesso [...]. Per quale ragione la cerchia de "i tutti" che hanno il diritto all'uguale rispetto dovrebbe essere limitata ai viventi e non comprendere anche i nascituri? Basta porre la domanda per rispondere che non c'è alcuna ragione: gli uomini di oggi e di domani hanno lo stesso diritto all'uguale rispetto, perché uguale è la loro dignità. Ma oggi assistiamo alla separazione nel tempo dei benefici – anticipati – rispetto ai costi – posticipati –: la felicità, il benessere, la potenza delle generazioni attuali al prezzo dell'infelicità, del malessere, dell'impotenza, perfino dell'estinzione o dell'impossibilità di venire al mondo, di quelle future».

²⁰ In tal senso, si veda la Decisione n.1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta».

²¹ In dottrina si veda F. BRUNO, *Gli aspetti ambientali del diritto alimentare europeo*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 1-2/2013, 215 ss.

²² Tra tutti fondamentale la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, basata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e concernente le tre dimensioni della sostenibilità: *governance* economica, sociale e ambientale; L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un piano d'azione globale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015, comprende 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) che coprono una vasta gamma di questioni, tra cui la povertà, la fame, la salute, l'educazione, l'uguaglianza di genere, l'accesso all'acqua potabile, la riduzione delle disuguaglianze, la promozione della crescita economica sostenibile, la protezione dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico. La realizzazione degli SDGs richiede l'impegno e la collaborazione di tutti i paesi e di tutti i settori della società, tra cui governi, società civile, settore privato, organizzazioni internazionali e cittadini. Per raggiungere gli SDGs, sono necessari sforzi coordinati e investimenti significativi in tutti i settori, a livello nazionale e





bioeconomia²³; economia circolare²⁴; energie rinnovabili²⁵; transizione energetica, digitale, ecologica²⁶; tutela della biodiversità²⁷; neutralità climatica²⁸ e tanti altri.

internazionale. Ed ancora si vedano le comunicazioni: Comunicazione COM (29.02.2017), Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura; Comunicazione COM (11.12.2019), *Green Deal*, il quale, con il suo ambizioso pacchetto di iniziative, mira proprio a coniugare economia e ambiente.

²³ Comunicazione COM (11.10.2018), «Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente»; Comunicazione COM (13.02.2012), «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa».

²⁴ Comunicazione COM (26.1.2011), «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020», con l'obiettivo di favorire il passaggio ad un'economia efficiente nell'impiego delle risorse e a basso carbonio; Comunicazione COM (2.12.2015), «L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare», nella quale sono prese in considerazione cinque ambiti di azione, tipici della catena del valore di un prodotto o servizio. In particolare, è posta l'attenzione sulla progettazione e produzione dei prodotti, sulle dinamiche di consumo, la gestione dei rifiuti, il mercato delle materie prime seconde.

²⁵ Nel dicembre 2018 la nuova direttiva sull'energia da fonti rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001) ha fissato l'obiettivo vincolante complessivo dell'UE per il 2030 ad almeno il 32 % per quanto concerne l'energia da fonti rinnovabili. Il 19 novembre 2020 la Commissione ha presentato la strategia dell'UE per le energie rinnovabili offshore (COM/2020/741) intensificando gli sforzi per rendere l'Unione climaticamente neutra entro il 2050. Nel luglio 2021 una proposta (COM (2021)0557) per una nuova direttiva sull'energia da fonti rinnovabili mirava ad aumentare l'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili portandolo al 40 % entro il 2030. Nel maggio 2022, in linea con il piano REPowerEU (COM/2022/0230) volto a eliminare gradualmente i combustibili fossili russi, la Commissione ha proposto di aumentare l'obiettivo in materia di energie rinnovabili attualmente in fase di negoziazione portandolo al 45 % entro il 2030. Più nello specifico, la Commissione ha presentato una strategia in materia di energia solare (COM/2022/0221) per raddoppiare la capacità solare fotovoltaica entro il 2025 installando 600 GW entro il 2030. Essa fissa inoltre obiettivi per la produzione di idrogeno rinnovabile da raggiungere entro il 2030 (10 milioni di tonnellate per la produzione interna e 10 milioni di tonnellate di importazioni), propone un piano d'azione per il biometano per aumentare la produzione a 35 miliardi di metri cubi (mld m³) entro il 2030 e procedure di autorizzazione abbreviate e semplificate. In dottrina, si vedano S. MANSERVISI, *Verso un uso sostenibile dell'energia, il miglioramento dell'efficienza energetica e la creazione di modelli di produzione di consumo sostenibili anche nel settore alimentare*, in *Rivista diritto agrario*, 1/2017, 297 ss.; F. BRUNO, G. MOCETTI, *Energie rinnovabili, agricoltura e gestione dei rifiuti: un rapporto ancora irrisolto*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 4/2012, 231 ss.; I. CANFORA, *Agricoltura, tutela del paesaggio e sviluppo delle energie alternative*, in *Rivista diritto agrario*, 3/2011, 304 ss.; M. GIUFFRIDA, *La produzione di energia da fonti rinnovabili nel quadro della PAC dopo il Trattato di Lisbona*, in *Rivista diritto agrario*, 1/2011, 139 ss.

²⁶ Il vocabolo maggiormente adoperato nell'ultimo anno è quello di transizione. Si discorre di transizione demografica, energetica, ecologica, digitale; si è giunti persino all'istituzione di un Ministero della Transizione ecologica il quale «Nasce a seguito della ridenominazione, ad opera del D.L. n. 22/2021, convertito con modificazioni in L. 55/2021, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sua volta istituito nel 1986, con funzioni in materia di: tutela della biodiversità, degli ecosistemi e del patrimonio marino-costiero, salvaguardia del territorio e delle acque, politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale, sviluppo sostenibile, efficienza energetica ed economia circolare, gestione integrata del ciclo dei rifiuti, bonifica dei Siti d'interesse nazionale (SIN), valutazione ambientale delle opere strategiche, contrasto all'inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e dei rischi che derivano da prodotti chimici e ogm. Il Ministero svolge, inoltre, un ruolo di indirizzo e vigilanza sulle attività dell'ISPRA, dei parchi nazionali, delle aree marine protette».

²⁷ Comunicazione COM (20.5.2020), «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Ripartire la natura nella nostra vita».

²⁸ Il Regolamento (UE) n. 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013; Comunicazione COM (24.2.2021), «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici»; Regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio,





Ed invero, se ad un primo approccio, tali interventi sarebbero potuti sembrare sconsiderati tra loro, una loro lettura sistematica consente all'interprete di rinvenire il sotteso e unico filo conduttore: tutelare il ciclo vitale ambientale, globalmente inteso.

Siffatta prospettiva trae molteplici elementi corroborativi nell'ambito della filiera agroalimentare la quale, invero, offre notevoli argomenti di riflessioni per il rapporto sinergico, da sempre esistente, tra agricoltura e ambiente, idoneo a generare reciprocamente effetti positivi e negativi²⁹.

In tal senso, il fondo³⁰ incontaminato si presta a divenire oggetto di pratiche agricole tanto benefiche quanto devastanti per i cicli naturali, divenendo, nella modernità, persino elemento residuale nella qualificazione agricola di una attività, per la quale sembra sufficiente anche la sola cura "artificiale" di un ciclo biologico³¹.

Ed invero, se è vero che il cambiamento climatico ha un notevole impatto sull'agricoltura -basti pensare, in via esemplificativa, alle inondazioni o alle gelate fuori stagioni le quali distruggono interi raccolti-, è altresì, vero che l'agricoltura è essa stessa parte attiva nel generare siffatto problema.

Con riguardo al primo profilo, un problema assai dibattuto è quello concernente gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla fenologia della vite, per la cui risoluzione, e, dunque, al fine di mantenere le stesse tipologie di prodotto e/o qualità, si opta o per la modificazione dei vitigni con quelli più

del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per conseguire la neutralità climatica e modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 ("Legge europea sul clima")

²⁹ Si vedano F. BRUNO, *Gli aspetti ambientali del diritto alimentare europeo*, cit., 215 ss.; FERRUCCI, *Agricoltura e ambiente*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 3-4/2014, 323; E. CASADEI, M. D'ADDEZIO, *La Conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute*, in G. BIVONA, (a cura di), *Atti del convegno*, Catania, 29-31 ottobre 1998, Milano, 2000, 84; F. ALBISINNI, *Profili di diritto europeo per l'impresa agricola. Il regime di aiuto unico e le attività dei privati*, Viterbo, 2005, 42 il quale sottolinea come per agricoltura si intenda anche l'attività di manutenzione del terreno agricolo, non necessariamente utilizzato per finalità produttive.

³⁰ In seguito alla modifica dell'art. 2135 del 2001, in virtù della quale la qualificazione agricola di una attività è stata ancorata alla "cura del ciclo biologico", si è aperto il dibattito sulla necessità o meno del fondo agricolo. In particolare, da un lato, si sosteneva la necessità della terra e delle sue risorse [G.G. BOLLA, *Agricoltura*, in *Nuovo digesto italiano*, Torino, 1937, 272 ss.; M. BIONE, *Allevamento del bestiame, fondo, impresa agricola*, in *Riv. dir. civ.*, 1/1968, 539]; dall'altro, si negava l'esistenza, nella produzione agricola, di una centralità del fondo [C. LAZZARA, *Impresa agricola, Disposizioni generali*, in A. SCIALOJA E G. BRANCA (a cura di) *Commentario del codice civile sub artt. 2135-2140*, Bologna, 1980, 45 ss.] Secondo la prima impostazione, tutte quelle attività svincolate dal fondo, quale, ad esempio, le coltivazioni in serra, fuoriuscivano dall'applicazione della disciplina da quest'ultima predisposta, per rientrare nello statuto dell'imprenditore commerciale proprio perché reputate attività di natura commerciale. In tal senso, M. V. DI CIO', *L'attività del vivaista come attività agricola*, in *Rivista diritto agrario*, 1/1976, 618; M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1974 104, il quale escludeva l'attività di giardinaggio in cui il fondo rimane estraneo. C'era chi superava, ai fini della configurabilità di un'attività come agricola, la necessaria presenza del fondo e lo sostituiva con il concetto del ciclo biologico [A. CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario*, Milano, 1988, 10].

³¹ Il legislatore ha promosso il mutamento funzionale dell'impresa agricola mediante una nuova formulazione dell'art. 2135 cod. civ. giacché al tradizionale criterio di collegamento con il fondo è stato sostituito il criterio della cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria di esso; si da qualificare direttamente come agricola ogni attività che agisca, totalmente o parzialmente, nel ciclo vitale di piante e animali, al fine di favorirne lo sviluppo o garantirne la produzione, addirittura, a prescindere dalla destinazione alimentare della produzione interessata. In ordine alle attività agricole per connessione, è rimasto invariato il requisito soggettivo di identità tra esercente l'attività principale e esercente l'attività secondaria; ma è mutato il requisito oggettivo, là dove al criterio di normalità è stato sostituito quello di prevalenza. Al riguardo, sia consentito il richiamo di MC. RIZZUTO, *L'impresa agricola tra tradizione e innovazione*, in *Ordines*, 1/2021, 249 ss.





adatti a climi più caldi e/o per la coltivazione delle varietà esistenti in zone più fredde, e cioè uno spostamento della coltivazione in altitudine³², tra l'altro, soluzioni quest'ultime, entrambe in grado di determinare altrettanti possibili impatti sul cambiamento climatico.

Per quanto concerne il secondo, invece, una delle principali conseguenze delle operazioni sul campo è integrata dalle emissioni di gas serra o da un uso scorretto del suolo, con conseguente necessità, in alcuni casi, di dover ricorrere a nuovi terreni, su cui praticare le relative coltivazioni.

Impoverimento e degrado del suolo, deforestazione³³, come soluzione alla mancanza di fertilità dei terreni agricoli, utilizzati al fine di mantenere la medesima resa produttiva³⁴, perdita di biodiversità, inquinamento delle acque costiere e acidificazione degli oceani, per l'utilizzo eccessivo di prodotti chimici fitosanitari: sono alcuni degli effetti negativi che l'agricoltura può cagionare all'ambiente in senso ampio.

Eppure, specularmente, quasi come due facce della stessa medaglia, l'agricoltura può assurgere a ruolo di garante dell'ambiente tanto da lasciarle attribuire la qualificazione di multifunzionale³⁵.

È proprio in tale direzione, infatti, che, nel corso degli ultimi anni, l'impresa agricola, da sempre deputata alla mera produzione alimentare, ha arricchito il proprio "bagaglio funzionale"; si è giunti all'impiego dei propri fattori di produzione per lo svolgimento di attività extra-produttive, quali quelle turistico-ricreative³⁶, ovvero, ancora, di attività propriamente ambientali e paesaggistiche, erogando

³² In tal senso, si veda lo studio di Una ricerca condotta da Ilaria Pertot – C3A– Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, Emanuele Eccel e Amelia Caffarra – FEM– Fondazione Edmund Mach, Azra Alikadic, Claudia Dolci, Calogero Zarbo, Riccardo De Filippi e Cesare Furlanello – FBK– Fondazione Bruno Kessler, consultabile sul sito <https://www.centro3a.unin.it/1265/viticultura-nel-2019>. Ed ancora, si vedano GREGORY V. JONES, *Il cambiamento climatico: osservazioni, proiezioni e conseguenze sulla viti-vinicoltura*, BUTTERFIELD R.E., GAWITH M. J., HARRISON P.A., LONSDALE K.J., ORR J., 2000, *Modelling climate change impacts on wheat, potato and grapevine in Great Britain* *Climate Change, Climate Variability and Agriculture in Europe: An Integrated Assessment*. Environmental Change Institute, University of Oxford; GLADSTONES J., 1992. *Viticulture and Environment*. Winetitles, Adelaide; ID., 2005. *Climate and Australian Viticulture*. In *Viticulture 1 – Resources*, Dry, P.R. and B.G. Coombe, editors. Winetitles, 255.

³³ A tal riguardo, nel novembre 2021, la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, pubblicata il 17.11.2021, la quale ha l'obiettivo «di contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal consumo e dalla produzione dell'UE. (...) L'iniziativa si propone di ridurre al minimo il consumo di prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale e di aumentare la domanda e gli scambi di materie prime e di prodotti legali e a deforestazione zero da parte dell'UE». Sulla base di tale proposta, poi, lo scorso 6 dicembre 2022 è intervenuto l'accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento europeo.

³⁴ La medesima predetta proposta di regolamento evidenzia, infatti, che «la deforestazione e il degrado forestale si stanno verificando a un ritmo allarmante, aggravando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità», a causa dell'«espansione dei terreni agricoli per la produzione di materie prime come i bovini, il legno, l'olio di palma, la soia, il cacao o il caffè».

³⁵ In dottrina, per Tutti, si veda F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000.

³⁶ Sull'agriturismo si vedano in dottrina C. REGOLOSI, *L'impresa agrituristica: status e possibilità di sviluppo*, Milano, 2008, 43; FERRUCCI, *Agriturismo*, in *Rivista diritto agrario*, 2/1995, 140; F. ALBISINNI, *Agriturismo tra legislazione e giurisprudenza: bilancio di una ricerca*, in F. ALBISINNI, (a cura di), *Giudici e agriturismo. Casi per un repertorio*, Napoli, 1993, 9 ss.; L. FRANCIOSI, L. PAOLONI, *L'impresa agrituristica. Normativa comunitaria nazionale regionale*,





servizi per la collettività, quali, a mero titolo esemplificativo, imboschimento di superfici agricole, prevenzione dell'erosione, realizzazione di elementi a valenza paesaggistica, ripristino e mantenimento di *habitat* naturali, promozione della biodiversità animale e vegetale. Se ciò non bastasse, l'impresa agricola ha, altresì, sottolineato la propria capacità di fornire servizi che si rivolgano alla società nel suo complesso, mediante l'erogazione di strumenti didattici, culturali, occupazionali nonché attività a scopo terapeutico-riabilitativo³⁷.

L'indissolubile simbiosi esistente ha suggerito l'adozione di normative che hanno indotto e continuano ad indurre una rimeditazione dell'intera filiera agroalimentare: dalla produzione, alla commercializzazione, alla fase di gestione delle eccedenze, sottoprodotti, mps, rifiuti, nella consapevolezza che, nella loro complementarità, Yin non può esistere senza Yang e viceversa.

4. La sostenibilità ambientale tra le maglie della filiera agroalimentare

Ponendosi lungo la linea direttiva della sostenibilità dei sistemi produttivi, il *Green Deal* e la nota strategia *From farm to fork*³⁸ enfatizzano l'antico concetto di impresa agricola multifunzionale, arricchendone il fine ultimo dell'alimentazione con quello del rispetto o, persino, della cura dell'ambiente, mediante l'imposizione di penetranti vincoli che lasciano emergere, in alcune ipotesi, persino uno squilibrio nei confronti dell'interesse ecologico³⁹.

Si mira, cioè, al raggiungimento di sistemi alimentari sostenibili, i quali possano essere idonei ad esprimere quell'innato nesso funzionale tra persone sane, società sane e pianeta sano.

Con particolare riferimento alla produzione, l'agricoltura biologica esemplifica un sistema di coltivazione basato sull'uso di metodi naturali, minimizzandone quello di prodotti chimici di sintesi, come pesticidi e fertilizzanti⁴⁰; prevede la rotazione delle colture, la conservazione del suolo e la promozione

Napoli, 1989; L. PAOLONI, *Sulla natura dell'attività agrituristica*, in *Nuovo diritto agrario*, 1/1990, 46; EAD, *Analisi comparata delle leggi regionali sull' agriturismo*, *ivi*, 4/1988, 445.

³⁷ In dottrina, si vedano I. CANFORA, *La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura*, in *Giornale dir. del lavoro e di relazioni industriali*, 158/2018, 259 ss.; EAD, *L'agricoltura come strumento di "welfare". Le nuove frontiere dei servizi dell'agricoltura sociale*, in *Diritto agroalimentare*, 1/2017, 5 ss.; EAD, *L'impresa familiare in agricoltura e i lavoratori dell'impresa. Spunti di lettura dal diritto italiano ed europeo*, in *Rivista diritto agrario*, 3/2014, 316 ss.

³⁸ La strategia *From farm to fork* si concentra sull'intero ciclo alimentare, dalle pratiche agricole sostenibili e la riduzione dell'impatto ambientale della produzione agricola, alla riduzione dello spreco alimentare e alla promozione di diete sane ed equilibrate. L'obiettivo principale di "From farm to fork" è quello di creare un sistema alimentare più sostenibile, che possa garantire l'accesso a cibi sicuri, salutari e a prezzi equi, nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità. Per raggiungere questi obiettivi, l'iniziativa prevede l'adozione di misure concrete, come la promozione di pratiche agricole sostenibili, l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, la riduzione dello spreco alimentare, la promozione di diete sane ed equilibrate e l'adozione di misure per migliorare la salute e il benessere degli animali da allevamento.

³⁹ In tal senso, si veda L. COSTATO, *La politica Agricola dell'Unione europea dopo il Covid-19*, in *Rivista diritto agrario*, 1/2020, 690-695,

⁴⁰ A tal riguardo, dal 16 luglio 2022, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.





della biodiversità⁴¹. L'agricoltura biologica pone, dunque, l'obiettivo di produrre alimenti sani e di alta qualità, preservando, al tempo stesso, la salute del suolo e l'equilibrio dell'ecosistema agricolo⁴².

In tal direzione, la pratica dell'agricoltura biologica è idonea a ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole, concorrendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, mediante la riduzione delle emissioni di gas serra e la sequestrazione di carbonio nel suolo.

Alla stessa stregua, la predilezione per la coltivazione di alcuni alimenti⁴³ rispetto ad altri o la ricerca di quei *novel food*⁴⁴, considerati come un'ancora di salvezza di un sistema alimentare, messo in crisi dal consumo spasmodico di carne⁴⁵, rappresentano uno dei modi deputati a ridurre l'utilizzo di risorse

⁴¹ Con particolare riferimento alla biodiversità, si veda quanto affermato nella relazione alla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ripristino della natura del 22 giugno 2022, secondo cui «[...] la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 ha fissato obiettivi per proteggere la natura nell'UE. Ha tuttavia sottolineato che la protezione da sola non è sufficiente: per invertire la perdita di biodiversità sono necessari maggiori sforzi che riportino la natura in buona salute in tutta l'UE, all'interno e all'esterno delle zone protette. La Commissione si è pertanto impegnata a proporre obiettivi giuridicamente vincolanti per ripristinare gli ecosistemi dell'UE degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di eliminare e stoccare il carbonio, e per prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali [...]. La proposta di regolamento sul ripristino della natura stabilisce un obiettivo generale: contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'UE mediante il ripristino degli ecosistemi, concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e contribuire al rispetto dei suoi impegni internazionali».

⁴² Il quadro disciplinare, applicabile al prodotto biologico, si appalesa ampio, giacché, al di là delle regole specifiche sancite nel Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007, nonché nel Reg. di esecuzione n. 2021/279, nel decreto legislativo 20/2018, che ha riscritto le regole per il controllo e certificazione, nella legge 9 marzo 2022, 23, si interseca con le ulteriori normative in tema di informazione al consumatore di alimenti e di immissione dei prodotti nel mercato

La produzione biologica delinea un sistema di gestione dell'impresa agricola fondato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, indirizzata al perseguimento di un elevato livello di biodiversità, di salvaguardia delle risorse naturali nonché dell'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali. In dottrina, *ex multis* si vedano LUCIFERO, *Il regolamento (UE) n. 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo*, in *Rivista diritto agrario*, 3/2018, 409; A. TOMMASINI, *Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un'alimentazione sostenibile*, in *Rivista diritto agrario*, 1/ 2014, 64; I. CANFORA, *Il nuovo assetto dell'agricoltura biologica nel sistema del diritto alimentare europeo*, in *Rivista diritto agrario*, 3/2007, 361 ss.; E. CRISTIANI, *La disciplina dell'agricoltura biologica fra tutela dell'ambiente e sicurezza alimentare*, Torino, 2004; EAD, *Il metodo di produzione biologica*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 81; I. CANFORA, *L'agricoltura biologica nel sistema agroalimentare*, Bari, 2002, spec., 65-124; A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *L'agricoltura biologica fra tutela dell'ambiente e diritto alla salute*, in *Diritto agrario*, 1996, 135.

⁴³ Ad esempio, le Leguminose come i fagioli, i ceci, le lenticchie e i piselli che sono in grado di fissare l'azoto atmosferico, riducendo l'uso di fertilizzanti chimici e il consumo di energia necessario per produrre questi fertilizzanti. Le colture perenne come le praterie, le erbe e le piante arbustive, sono in grado di sequestrare grandi quantità di carbonio nel suolo e richiedono meno acqua e fertilizzanti rispetto alle colture annuali.

⁴⁴ A tal riguardo, *ex multis* si veda I. CANFORA, *Alimenti, nuovi alimenti e alimenti tradizionali nel mercato dell'Unione europea dopo il regolamento n. 2015/2283*, in *Diritto agroalimentare*, 1/2016, 29 ss.

⁴⁵ La ricerca di metodi alternativi di produzione e consumo della carne ha condotto a tutto il dibattito sorto attorno alla carne sintetica per la quale il 28 marzo 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che ne vieta la vendita, commercializzazione, produzione e importazione di alimenti artificiali.





naturali come, ad esempio l'acqua, la quale, proprio a causa dei cambiamenti climatici, rivendica una maggiore razionalizzazione⁴⁶.

Ed ancora, la richiesta di sostenibilità del sistema alimentare non si limita alla fase produttiva, ma si impone quale chiave di sintesi di ogni singola fase della filiera, dalla commercializzazione mediante l'apposizione di *green claim*⁴⁷ sull'etichetta del prodotto⁴⁸, alla gestione dei sottoprodotti e rifiuti⁴⁹.

⁴⁶ In tal senso, si veda il Regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua mantenendo al contempo un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente

⁴⁷ L'utilizzazione di segni o marchi green è idonea a creare nel consumatore una sorta di "aspettativa ambientale", generando la convinzione che quel produttore faccia della tutela ambientale uno dei suoi principali obiettivi, e verso la quale, nella consapevolezza di una particolare responsabilità sociale, è orientata la propria strategia produttiva. Al riguardo, il riferimento normativo, sul piano comunitario, è la direttiva 2005/29 CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprenditori e consumatori. Dal combinato disposto degli art. 6, 7 e 12 della direttiva, si ricava, infatti, un vero e proprio onere, incombente sul professionista, in ordine alla chiarezza, accuratezza e specificità delle dichiarazioni ecologiche, munite da prove rigorose a fondamento delle stesse. In dottrina, si vedano A. TROISI, *La comunicazione ambientale: il "greenwashing" dietro la sostenibilità*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1/2022, 353 ss.; F. BERTELLI, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e impresa*, 1/2021, 286; G. GREGORI, C. PASTURENZI, *I "Green Claim" e la deriva del "Greenwashing": gli orientamenti delle autorità competenti per contrastare il fenomeno*, in *Rassegna di diritto farmaceutico e della salute*, 2, 239 ss.; M. FERRARI, *Nuove iniziative in materia di etichettatura di origine e ambientale: lo schema "Made Green in Italy"*, in *Rivista diritto agrario*, 4/2018, 594.

⁴⁸ Sul tema dell'informazione tra i molti contributi in dottrina si vedano: S. BOLOGNINI, *Contrattazione a distanza e tutela del consumatore di prodotti alimentari*, Torino, 2018; EAD, *Gli obblighi informativi a carico del professionista nella vendita a distanza dei prodotti alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 1/2016, 306. A. JANNARELLI, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. 1169/2011 tra l'onnicomprendività dell'approccio e l'articolazione delle tecniche performative*, in *Rivista diritto agrario*, 1/2012, 38 ss.; M. GIUFFRIDA, *Pratiche leali di informazione e informazioni volontarie*, in *Rivista diritto agrario*, 1/2012, 79 ss.; A. DI LAURO, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi alfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"*, in *Riv. dir. alim.*, 1/2012, 20 ss.; S. MASINI, *Diritto all'informazione ed evoluzione in senso "personalista" del consumatore. (Osservazioni a margine del nuovo regolamento sull'etichettatura degli alimenti)*, in *Rivista diritto agrario*, 1/2011, 576 ss.; E. SIRSI, *Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti*, in *Rivista diritto agrario*, 1/2011, 496 ss.; A. GERMANÒ, M.P. RAGIONIERI, E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2019, 65 ss.; E. ROOK BASILE, *L'informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, 3.

⁴⁹ In tal senso, risulta fondamentale l'introduzione del concetto di economia circolare. Diversamente dalla precedente economia lineare, la quale concepiva i prodotti ed i rifiuti come oggetti di attività separate e differenti, con l'economia circolare si introduce l'idea di una economia auto-rigenerativa, nella quale i materiali di origine biologica siano destinati ad essere reintegrati nella biosfera e quelli tecnici debbano essere progettati in funzione di una loro rivalorizzazione. Al riguardo, in letteratura, si vedano F. DE LENONARDIS, voce *Economia circolare* (dir. pubb) in R. SACCO (diretto da), *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 2021; ID., *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?*, in *Diritto amministrativo*, 2017, 3; R. FERRARA, *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in F. DE LEONARDIS (a cura di), *Studi in tema di economia circolare*, Macerata, 2019, 39; V. MOLASCHI, *L'economia circolare nel piano nazionale di ripresa e resilienza*, in *Ambientediritto*, 1, 2022; G. ROSSI (a cura di) *I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione*, in *Diritto dell'ambiente*, 2/2015, 308; C. BOVINO, *Verso un'economia circolare: la revisione delle direttive sui rifiuti*, in *Ambientesviluppo*, 10/2014, 682; M. COCCONI, *La regolazione dell'economia circolare*, Milano, 2021.





Si comprende, infatti, come questi ultimi, se correttamente qualificati⁵⁰, ben si presterebbero a divenire una vera e propria risorsa per la medesima o altra impresa ed invero, in un'ottica, volta al perseguimento della costituzionalizzata utilità sociale⁵¹, per l'intera collettività. Suggerimenti, in tal senso, già si rinvergono dall'utilizzo di risorse biologiche rinnovabili nei settori del tessile, della moda, della cosmetica, dell'energia⁵².

Con particolare riguardo a quest'ultimo, il contributo che il settore primario può, infatti, offrire, in termini di sviluppo delle energie nuove e rinnovabili, è, senz'altro, rilevante giacché, al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni di gas serra associate, l'impresa agricola può optare per l'impiego di sostanze organiche di "scarto", sottoprodotti e rifiuti di origine sia vegetale sia animale

⁵⁰ A tal riguardo, sia consentito il rinvio a M.C.RIZZUTO, *La sostenibilità come chiave di sintesi dell'economia circolare: prospettive e criticità nella filiera agroalimentare*, in *Il diritto dell'economia*, Numero speciale – aprile 2023, 125-147.

⁵¹ Interessante al riguardo D. GRIFONI, *Il concetto di "utilità ambientale" nell'art. 41 Cost. Riflessioni a seguito della Legge costituzionale 1/2022*, in *Ambientediritto*, 3/2022, 744.

⁵² Negli ultimi anni, l'aumento smisurato delle attività commerciali ha implicato la corrispondente crescita della richiesta energetica di origine fossile, la quale, però, come noto, ha generato e genera, in modo esponenziale, problemi climatici e ambientali di guisa che, al fine di limitare fenomeni quali l'inquinamento, l'effetto serra nonché le conseguenze ivi connesse, si è avvertita la necessità, a livello nazionale ed internazionale, di far ricorso a provvedimenti che incentivassero le vecchie e le nuove forme di energia rinnovabili. Sul piano internazionale, si ricordano la Convenzione di Rio de Janeiro del 1992, con cui gli Stati si sono impegnati a stabilizzare la concentrazione dei gas serra ed il Protocollo di Kyoto, il quale prevedeva, invece, le modalità attuative della predetta Convenzione. A livello comunitario e nazionale, l'evoluzione normativa, al fine di perseguire gli impegni internazionalmente assunti, ha posto in essere azioni di promozione (A tal riguardo, si veda Allegato 3 del D.Lgs. 3-3-2011 n. 28, relativo agli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) delle singole forme di energie rinnovabili: idroelettrica, solare, eolica, geotermica, delle bioenergie e dell'energia prodotta dal moto ondoso e dalle maree. L'origine storica di quella che sarebbe divenuta la Politica Agricola Comune si rinviene nella Conferenza di Stresa svoltasi tra il 3 e l'11 luglio del 1958; la PAC, poi, entrò in vigore dal 1962, per essere avviata a pieno regime dal 1967, con l'obiettivo precipuo di assicurare all'Europa l'autosufficienza alimentare, garantendo la capacità di produrre autonomamente gli alimenti necessari, di qualità ed a prezzi convenienti. È proprio, in tal direzione, che si istituisce per un verso, il Fondo Europeo Agricolo d'Orientamento e Garanzia istituito dal Reg. CEE n. 25/1962, operativo dal 1964 e successivamente modificato dal Reg. (CEE) n. 728/70 con la finalità di accelerare la modernizzazione della produzione agricola e di promuovere lo sviluppo generale del settore in zone rurali, di montagna o particolarmente arretrate; per altro verso, le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM), volte a regolare la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli degli Stati membri. La Pac si è trovata ad affrontare nuove sfide concernenti la qualità, la sicurezza e l'accessibilità economica degli alimenti, oltre l'esigenza di un'agricoltura più ecologica, equa ed efficiente (Commissione europea, 2012). In tal contesto, si inseriscono i progetti riformatori quali: la riforma Mac Sharry del 1992; Agenda 2000; la Riforma Fischler del 2003; l'Health Check del 2008; la riforma 2014/2020. Per quanto concerne la politica nazionale, interessante il D.Lgs. 3-3-2011 n.28 in Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. In particolare, l'articolato della direttiva si esprime in questi termini: «Il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate.



per generare biomassa⁵³; può orientare la propria produzione verso le cc.dd. colture energetiche⁵⁴, benché siffatta prospettiva abbia esposto problemi in termini di *food security*⁵⁵; può procedere all'installazione di agro fotovoltaici, la quale consente di utilizzare contemporaneamente il terreno sia per la produzione di energia elettrica sia per la coltivazione di piante.

⁵³ In letteratura molti sono i contributi al riguardo, si vedano per tutti M. BUSÀ, *La normativa italiana sulla biomassa come combustibile: un incentivo alla "circularità": dell'economia o della nozione di rifiuto?* ([Commento] T.A.R. Piemonte, Sez. 2. 15 marzo 2018, n. 318), in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 3/2018, 1; M. TAMPONI, *Le attività agricole per la produzione di colture energetiche*, in L. PAOLONI (a cura di) *Politiche di forestazione ed emissioni climalteranti*, Roma, 2009, 75; ID., *Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali*, in *D. agroalim.*, 2016, 448; M. ALABRESE, *Alla ricerca di una distinzione tra "rifiuto", "sottoprodotto" e "biomassa" ovvero i limiti di una questione mal posta*, in *Rivista diritto agrario*, 4/2013, 685; M.C. BREIDA, *Produzione di energia elettrica da biomasse tra primauté del diritto comunitario e nozione di sottoprodotto*, in *Giur. it.*, 2/2010, 460; L. COSTANTINO, «Biomasse», in *Digesto/civ., Agg. V*, Torino, 2010, 119.

⁵⁴ Si vedano per tutti, M. D'ADDEZIO, voce *Agroenergia* (Diritto dell'Unione europea e interno), *DIGESTO delle Discipline Private Sez. Civ., XI Appendice di aggiornamento*, Torino, 1-25; G. STRAMBI, *La produzione di energia da fonti rinnovabili: una nuova frontiera dell'agricoltura multifunzionale?*, in *Diritto e politiche dell'Unione europea*, 1/2008, 46; E. TOMASELLA, *La proprietà collettiva e la filiera agro-energetica*, in *Rivista diritto agrario*, 2/2007, 140.

⁵⁵ Si vedano S. BOLOGNINI, *Il difficile contemperamento delle esigenze energetiche con quelle alimentari*, in M. D'ADDEZIO (a cura di), *Agricoltura e contemperamento delle esigenze energetiche e alimentari*, Atti dell'incontro di studi, Udine 12 maggio 2011, rielaborati e aggiornati, Milano, 2012, 133 ss.; EAD., *Sicurezza alimentare versus sicurezza energetica: conflittualità e criticità*, in E. ROOK BASILE, S. CARMIGNANI, *Sicurezza energetica e sicurezza alimentare nel sistema UE. Profili giuridici e profili economici*, Atti del Convegno Siena, 10/11 maggio 2013, Milano, 2013, 261 ss.



Traspare, dunque, un disegno normativo funzionalmente unitario, coadiuvato fortemente anche dalla nuova Pac⁵⁶ o, almeno così sembrerebbe⁵⁷, la quale si propone di incidere sui cambiamenti climatici mediante un'agricoltura *climate smart*, per il tramite di strategie di adattamento e/o di mitigazione, le prime, secondo una logica rimediale, capaci di agire sugli effetti dei cambiamenti climatici; le seconde, in un'ottica preventiva, volte a ridurre o a stabilizzare i gas serra mediante l'ottimizzazione delle tecniche produttive orientate secondo il canone della sostenibilità.

In tale direzione, si mira ad incidere sulle regole della filiera agroalimentare e ad offrire un modello integrale di sostenibilità e circolarità il quale possa, in qualche misura, mediante un approccio

⁵⁶ I nuovi Regolamenti Pac incentivano gli imprenditori agricoli a immagazzinare il carbonio nel suolo e la biomassa attraverso pratiche di gestione appropriate, con diretti benefici per le colture. La previsione del nuovo requisito rafforzato di mantenere aree e caratteristiche non produttive su almeno il 4% di terreni agricoli arabili potrà favorire anche la rimozione del carbonio e fornire elementi per l'adattamento (es. protezione da vento forte e ondate di caldo, riparo per animali ed entomofauna utile).

In particolare, all'art. 31 si prevedono regimi volontari, per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, all'art. 70 del Reg. n. 2115/2021, si prevedono Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione giacché è statuito che «1. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali tra gli interventi nei rispettivi piani strategici della PAC e possono includervi altri impegni in materia di gestione. I pagamenti a fronte di tali impegni sono concessi alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei piani strategici della PAC. 2. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori o ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. 3. A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che: a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2; b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboscamento; c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2; d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31. Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi diventano obbligatori per l'impresa. [...] Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamento basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori o altri beneficiari a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia o in modo misurabile. [...] Se il sostegno a norma del presente articolo è concesso per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) n. 2018/848, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro. Per gli altri impegni, gli Stati membri possono applicare unità di misura diverse dall'ettaro».

⁵⁷ In senso critico, si veda K HEYL, T. DÖRING, F. EKARD, B. GARSKE, J. STUBENRAUCH, *The Common Agricultural Policy beyond 2020: A critical review in light of global environmental goals*, in *Wiley Online Library*, 29 giugno 2020, in cui si afferma che «*The Common Agricultural Policy (CAP) is currently undergoing a reform process which is embedded in a political context that is required to effectively and urgently respond to climate change and biodiversity loss. The CAP beyond 2020 has to be in line with the international goals of the Paris Agreement and the Convention on Biological Diversity and at the same time foster mitigation strategies for increasingly challenging natural conditions to secure food security in the long term. Yet, despite the fact that the above-mentioned objectives call for a complete reorientation of the subsidy scheme, the reform proposal does not provide the instruments needed to adequately address these objectives, although a few promising approaches (e.g. 'eco-schemes') have been put on the reform agenda*».



omnicomprensivo, attento al suolo, all'utilizzo e al reintegro dell'acqua, ed in generale alle risorse tutte, rallentare il *climate change*.

5. Il cambiamento climatico nell'intreccio tra globale e locale

Nell'ambito delle normative, sopra riportate, le quali aspirano, tra l'altro, a rendere l'impresa agricola "climaticamente neutra", si inseriscono, altresì, i recenti interventi legislativi, L. n. 30 e 61 del 2022, aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione per un verso, delle piccole produzioni locali e per altro verso, della filiera corta e dei prodotti a chilometro zero.

Questi ultimi rappresentano strumenti che, alla stessa stregua della vendita diretta, dei *mercati contadini* (o *farmers markets*)⁵⁸, dei *box scheme* del *pick-your-own*, incentivano la consumazione di prodotti locali, ponendo un freno a quelle tensioni globalizzanti⁵⁹ che hanno contribuito a creare quello "spazio senza frontiere interne"⁶⁰, a sua volta, climalterante.

La globalizzazione⁶¹, infatti, con l'aumento del commercio internazionale, dell'urbanizzazione, della produzione industriale, ha favorito l'aumento delle emissioni di gas serra, con un impatto significativo sull'ambiente, soprattutto per quanto riguarda la crescente produzione e consumo di beni e servizi, i quali hanno portato ad un aumento dell'estrazione di risorse naturali nonché della produzione di rifiuti, con conseguente crescita dei problemi relativi al loro smaltimento.

L'effetto più immediato, però, della globalizzazione è stato l'incremento smisurato del trasporto su scala mondiale, avente un impatto significativo sull'inquinamento dell'aria e del suolo, sul consumo di energia, sulle emissioni di gas serra e, conseguentemente, sul cambiamento climatico.

È proprio in tale contesto che devono essere calate le sopraccitate leggi sulla filiera corta e sui prodotti a chilometro zero, le quali, accanto alla precedente e unica funzione di valorizzazione del proprio territorio di origine⁶², mirano ad incentivare il consumo di alimenti

⁵⁸ A tal riguardo, si veda E. SIRSI, *I mercati contadini tra teoria e prassi*, in *Rivista diritto alimentare*, 3/2008.

⁵⁹ Sulla non attualità della globalizzazione, si veda G. TREMONTI, *Globalizzazione le piaghe e la cura possibile*, Solferino, 2022; ID, *Le tre profezie. Contagio globale: come finisce l'utopia della globalizzazione*, Solferino, 2022, nei quali, l'A. sottolinea come il "ritorno della natura" con fenomeni climatici estremi e con l'epidemia del coronavirus confermano le previsioni sulla fine del trentennio dorato della globalizzazione che ci è stato donato dagli "illuminati". L'inflazione e recessione, crisi finanziarie, carestie, migrazioni, altre guerre sono tutti anelli sconnessi di una stessa catena, i quali sono rappresentativi non già della «fine della storia» ma della fine della globalizzazione

⁶⁰ N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Bari-Roma, 2001.

⁶¹ Con il termine "globalizzazione" suole identificarsi quei processi che pur appartenendo ad ambiti fra loro differenti, presentano un minimo comune denominatore nel superamento delle distinzioni derivanti dai confini delle nazioni e dagli ordinamenti che le governano con conseguente omologazione dei tratti identitari individuali e collettivi. A tal riguardo si vedano le voci D. DI MICCO, voce "*Globalizzazione del diritto*", in *Digesto*, 2013; M.R. FERRARESE, voce "*Globalizzazione giuridica*", in *Enciclopedia diritto*, Milano, Giuffrè, 2007, 547 ss.

⁶² La letteratura sul tema dell'origine geografica è veramente ampia. In via meramente esemplificativa e non esaustiva, si vedano L. COSTATO, *L'origine conta: nell'alimentare e in agricoltura*, in *Rivista diritto alimentare*, 1/2020, 1; ID, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Rivista diritto agrario*, 1/1995, 488 ss.; I. CANFORA, *La tutela delle denominazioni di origine composte, tra termini divenuti generici, nomi comuni ed evocazione del prodotto. Il caso dell'aceto balsamico*, in *Rivista diritto agrario*, 4/2020, 134; A. GERMANÒ, V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Milano, 2015; S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni*



«provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici [...] e di prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 [...]»⁶³.

In tal guisa, mediante la riduzione dei passaggi tra produttore e consumatore, la filiera corta e i prodotti a chilometro zero si pongono quali strumenti utili alla realizzazione di quella sostenibilità che è richiesta all'intero comparto agroalimentare⁶⁴.

D'altronde, la medesima prospettiva è rinvenibile nella proposta di Regolamento⁶⁵, volta a modificare il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli, agricoli e alimentari, la cui disciplina è

geografiche nell'Accordo TRIPS: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, 149.

⁶³ L'art. 1 della legge 17 maggio 2022, n. 61 afferma che per : «a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero si intendono: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti» e continua «b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta si intendono: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari».

⁶⁴ Ed invero, la nuova Pac guarda alla filiera corta in una diversa prospettiva. Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti n. (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013 cita le filiere corte come strumento utile per migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore. In particolare, tale regolamento prevede che «Al fine di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, è necessario migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, in particolare incoraggiando forme di cooperazione che coinvolgano e apportino benefici agli agricoltori, nonché promuovendo le filiere corte e aumentando la trasparenza del mercato».

⁶⁵ Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 maggio 2022, relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2017/1001 e (UE) n. 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.





attualmente contenuta, rispettivamente, nei Regolamenti n. 1308/2013⁶⁶ e n. 1151/2012⁶⁷. In realtà, già il Reg. 2117/2021 ha provveduto a modificare i predetti regolamenti con riferimento alla sostenibilità della produzione, là dove è stato inserito, nell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che tra i fattori umani che dovrebbero essere presi in considerazione per la descrizione del legame tra la qualità o le caratteristiche di un prodotto e un particolare ambiente geografico, da includere nel disciplinare delle denominazioni d'origine protette, possono essere inclusi «fattori quali la gestione del suolo e del paesaggio, le pratiche di coltivazione e tutte le altre attività umane che contribuiscono al mantenimento dei fattori naturali essenziali che determinano in modo predominante l'ambiente geografico e la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione»⁶⁸.

Al contempo, nel Reg. 1151/2012 all'art 7 è stato aggiunto che «il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile»⁶⁹.

In tale direzione, persino le produzioni di qualità, legate fortemente ad un sistema tradizionale di valorizzazione, sembrerebbero protese alla sostenibilità.

⁶⁶ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

⁶⁷ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Successivamente, il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari. Si veda, altresì, il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

⁶⁸ Il Considerando 30 del Reg. n. 2117/2021 modifica dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In particolare per quanto concerne la modifica dell'articolo 94 si prevede che L'ambiente geografico, con i suoi fattori naturali e umani, è un elemento fondamentale che incide sulla qualità e sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di denominazioni d'origine protette o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1151/2012. In particolare, nel caso dei prodotti freschi che subiscono trasformazioni minime o nulle, i fattori naturali possono essere predominanti per determinare la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione, mentre il contributo dei fattori umani alla qualità e alle caratteristiche del prodotto può essere meno specifico. Pertanto, i fattori umani che dovrebbero essere presi in considerazione per la descrizione del legame tra la qualità o le caratteristiche di un prodotto e un particolare ambiente geografico da includere nel disciplinare delle denominazioni d'origine protette, a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012, non dovrebbero essere limitati a specifici metodi di produzione o di trasformazione che conferiscono una qualità specifica al prodotto in questione, ma possono includere fattori quali la gestione del suolo e del paesaggio, le pratiche di coltivazione e tutte le altre attività umane che contribuiscono al mantenimento dei fattori naturali essenziali che determinano in modo predominante l'ambiente geografico e la qualità e le caratteristiche del prodotto in questione.

⁶⁹ Al contempo, all'Articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione, o del loro contributo allo sviluppo sostenibile».





Ne scaturisce un modello globale atto, in qualche modo, ad arginare le conseguenze del pensare al presente, senza sguardo al futuro⁷⁰, del vivere senza la consapevole certezza che ciò che è prodotto, grazie all'ambiente e nell'ambiente, a quest'ultimo ritorna, seppure, forse, sotto forma diversa.

6. Conclusioni

Il problema della salubrità dell'aria, della necessità di preservare il clima dagli attacchi inquinanti, è presente in letteratura, sin dalle ventidue "Poesie d'occasione del Parini", in cui l'autore aborrisce il clima malsano di Milano e esalta i luoghi bucolici, in cui è cresciuto. Molta colpa la attribuisce al desiderio del privato di arricchirsi, mettendo il profitto al di sopra persino della salute stessa.

Il tema è esasperato da Charles Dickens che, nato in Inghilterra, agli arbori della rivoluzione industriale, descrive, a tinte fosche, l'immaginaria Coketown, con i suoi muri ingrigiti dal fumo delle ciminiere e gli odori nauseabondi.

In Italia, Paese in cui l'industrializzazione arriva molto più tardi, sarà il D'annunzio, nel primo libro delle odi di "Maya", a tratteggiare una città, in cui terribili macchine schiavizzano gli esseri umani. In contemporaneo, Elliot vede Londra come un luogo infernale, che rende gli uomini morti viventi.

Nel 1958 nella "Nuvola di smog", di Italo Calvino, un intellettuale ha un impatto traumatico con la città di Torino. Ivi è tutto sporco e lo smog circonda uomini e cose. L'assurdità consiste nel fatto che il generatore dello smog è coinvolto nell'Epauci, ente che dovrebbe garantire la purificazione dell'aria.

Il medesimo autore, ne "Il barone rampante", fa dire al fratello di Cosimo che il protagonista, a causa del disboscamento irrazionale, non potrebbe più vivere sugli alberi. Evidenti i riferimenti alla distruzione di luoghi incontaminati, per far posto all'edilizia incontrollata, quella stessa che Adriano Celentano, alcuni lustri dopo, evidenzierà ne "Il ragazzo della via Gluck".

Se Pasolini, negli "Scritti corsari", si rammarica per la scomparsa delle lucciole, P. Volponi ne "Il Pianeta irritabile", evidenzia che se "L'uomo è sempre di più allontanato dalla natura e dagli animali, non potrà che giungere ad una terribile autodistruzione, riflessione che si inserisce pienamente in un contesto di critica politico-sociale".

Bruno Arpaia, nel 2016, in "Qualcosa là fuori" disegna uno scenario apocalittico di surriscaldamento globale, in cui il deserto è esteso ai Paesi mediterranei e gli Italiani, assieme ad altri popoli, sono costretti a divenire eterni migranti verso l'Europa del Nord, dove sono respinti come attualmente i migranti africani nel Canale di Sicilia.

Se, quindi, il capitalismo imperante non disdegna di distruggere la natura e produrre inquinamento, la letteratura, mediante finzioni, più o meno evidenti, ribadisce la necessità di un ripensamento del sistema, prima che il "gatto, mordendosi ripetutamente la coda", se la possa tranciare. Un ripensamento totale dei sistemi produttivi che emerge dall'insieme degli atti normativi sopra riportati, disvelando l'unificante obiettivo di realizzare un equo bilanciamento tra l'irremeabile progresso industriale e le primordiali leggi della natura.

Ed invero, la Natura – là dove ha avuto modo e tempo di riappropriarsi dei propri spazi, come avvenuto durante la appena trascorsa pandemia, – ha insegnato che il vero cambiamento consiste in un ritorno

⁷⁰ Al riguardo, L. PAOLONI, *Consumo e risparmio di suolo: uno sguardo al presente ed uno al futuro*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 11/2014, 1024.



al passato, pur non disdegnando i progressi raggiunti né quelli che verranno, i quali, però, se enfatizzati assurgerebbero la qualifica dell' "aiuto da parte del carnefice".

Nessuno vuole negare quanto le moderne tecnologie abbiano facilitato il lavoro dell'uomo e quanto il progresso sia indice di civiltà, ma mentre l'universo tende a espandersi sempre più con nuove galassie, nel pianeta terra, non si riesce a gestire la razza umana verso la sua autodistruzione.

"In medio stat virtus", sostenevano i Romani: il progresso non può essere arrestato, ma deve essere canalizzato nella giusta direzione, in modo da raggiungere quell'ottimo pareiano che, in un equo bilanciamento di interessi, non tenda solamente alla "mano invisibile" del mercato, ma in direzione di scelte eticamente responsabili⁷¹.

⁷¹ Si veda L. PAOLONI, *La sostenibilità "etica" della filiera agroalimentare*, in *Rivista diritto alimentare*, 4/2020, 5 ss.; EAD, *La filiera agroalimentare "etica" e la tutela del lavoro*, in *Diritto agroalimentare*, 3/2020, 635; E. SIRSI, *Della carne degli animali e del consumo etico*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 1/2018, 33.